

**REGOLAMENTO (CE) N. 2214/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 18 dicembre 2003**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutti-  
coli (pomodori, arance, limoni e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti-<sup>(1)</sup> (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutti-  
coli.
- (2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutti-  
coli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 <sup>(6)</sup>. Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutti-  
coli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.
- (9) Il comitato di gestione per gli ortofrutti-  
coli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(7)</sup>, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.  
<sup>(3)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.  
<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.  
<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.